CAMERA DEI DEPUTATI N. 3935

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTANINI, BOSCO

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena

Presentata il 1° luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende dare attuazione agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, ai princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie nonché agli impegni assunti dallo Stato italiano con la firma degli accordi di Osimo per la tutela dei cittadini italiani di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine. La pluridecennale inadempienza dello Stato italiano nei confronti dei suoi cittadini di lingua slovena può essere recepita solo come un'offesa alla Costituzione della Repubblica italiana.

L'intendimento della presente proposta di legge è dunque quello di riportare lo Stato italiano al rispetto della propria Costituzione e ad onorare gli impegni assunti a livello internazionale. Garantire pienezza di diritti a tutti gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia è un atto di democrazia e civiltà a cui l'Italia non può sottrarsi ulteriormente.

I punti determinanti della presente proposta di legge sono:

a) le aree di riferimento nelle quali attuare le misure di tutela previste;

b) l'individuazione dei meccanismi necessari per garantire l'uso della lingua slovena nelle amministrazioni locali e nei rapporti con i cittadini;

c) l'adozione di misure atte a garantire il diritto all'istruzione pubblica in lingua slovena nelle province di Trieste, Gorizia e Udine;

d) la istituzione di un fondo speciale per il sostegno e la promozione delle attività culturali, editoriali e sportive della minoranza;

e) la gestione dei beni comuni immobiliari e finanziari di pertinenza della minoranza.

Onorevoli colleghi, è nostro augurio che la presente proposta di legge metta finalmente la parola fine ad una situazione di disagio delle istituzioni repubblicane che dura da più di quarant'anni.

Gli articoli 1 e 2 contengono norme di carattere programmatico che si richiamano alle norme costituzionali ed alle norme di diritto internazionale. Gli sloveni presenti nelle tre province di Trieste, Gorizia e Udine appartengono ad una minoranza riconosciuta e tutelata.

Gli articoli 3 e 21 individuano le aree di riferimento territoriale in cui le misure di tutela devono essere applicate, alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 concernono il diritto all'uso pubblico della lingua slovena.

L'articolo 4 riguarda il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie ricevendo dalle stesse risposta in tale lingua.

L'articolo 5 prevede le modalità di applicazione dei diritti esercitati dalle singole amministrazioni interessate all'applicazione della legge di tutela.

L'articolo 6 prevede la garanzia del diritto all'uso dello sloveno anche per gli appartenenti alla minoranza chiamati a cariche elettive.

L'articolo 7 riguarda invece il diritto all'evidenza ed all'esteriorità dei segni della presenza della minoranza slovena e della sua lingua sul territorio.

L'articolo 8 indica le modalità per l'assunzione dei traduttori presso le amministrazioni locali ed i compiti del Commissariato del Governo.

Agli articoli sull'uso della lingua slovena fanno seguito gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

L'articolo 9 prevede il diritto a scuole statali di ogni ordine e grado nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

L'articolo 10 tratta dei programmi di insegnamento.

L'articolo 11 dà risposta alle esigenze di autonomia didattica ed amministrativa in merito all'istruzione in lingua slovena.

L'articolo 12 istituisce l'istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

L'articolo 13 stabilisce l'aumento della dotazione per i compensi relativi alla redazione di dispense e testi scolastici.

L'articolo 14 prevede la forma grafica dei diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slovena.

L'articolo 15 contiene il riconoscimento delle scuole di istruzione musicale in lingua slovena come conservatorio statale.

L'articolo 16 ribadisce l'applicazione per le scuole slovene delle norme di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

L'articolo 17 parla delle competenze statutarie della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche, stampa e diffusione di organi di informazione.

Con l'articolo 18 il Teatro stabile sloveno viene riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche.

L'articolo 19 stabilisce la restituzione della casa di cultura *Narodni dom* espropriata nel periodo fascista.

L'articolo 20 mantiene in vigore le misure adottate aventi valore normativo in attuazione dello Statuto speciale annesso al *memorandum* di intesa di Londra del 5 ottobre 1954.

L'articolo 21 prevede la soglia minima del 15 per cento per far scattare le norme di tutela previste dalla legge.

L'articolo 22 disciplina i tempi di attuazione della legge.

L'articolo 23 stabilisce in lire 10 miliardi il contributo a carico dello Stato per l'onere derivante alla regione dall'attuazione della legge.

Con l'articolo 24 si stabilisce l'istituzione di una Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno presso la presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena).

1. La minoranza di lingua slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

ART. 2.

(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessità di una risoluta azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali per le lingue regionali o minoritarie utilizzate in forma di identità o similare in due o più Stati.

ART. 3.

(Aree di riferimento per l'applicazione della legge).

1. Nei comuni di Duino Aurisina – Devin Nabrčžina, Monrupino – Repenta-

bor, San Dorligo della Valle – Dolina e Sgonico – Zgonik della provincia di Trieste, nei comuni di Doberdò del Lago – Doberdob, Savogna d'Isonzo – Sovodnje e San Floriano del Collio – Števerjan della provincia di Gorizia e nelle circoscrizioni comunali dei comuni di Muggia, Trieste e Gorizia, i cittadini del gruppo linguistico sloveno fruiscono, come singoli e nelle loro organizzazioni ed associazioni, della tutela delle caratteristiche etnico-culturali, delle tradizioni e della lingua secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 4.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. I cittadini del gruppo sloveno nelle località indicate all'articolo 3 hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni competenti sul territorio interessato dagli insediamenti indicati all'articolo 3.

2. Gli organi ed uffici, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente e per tramite di interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

ART. 5.

(Modalità di applicazione della legge di tutela da parte delle singole amministrazioni interessate).

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie adottati dagli organi ed uffici di cui all'articolo 4, comma 1, che riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nelle località indicate all'articolo 3, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena. Uguale traduzione

è disposta dalle amministrazioni provinciali e regionali nonché da quelle statali esistenti nella regione per gli atti adottati a seguito di procedimenti di ulteriore grado, riguardanti gli atti indicati al presente comma.

2. Gli atti scritti di carattere generale, emanati dagli organi ed uffici di cui al comma 1, sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena nelle località indicate all'articolo 3.

ART. 6.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).

1. Nelle località indicate all'articolo 3 i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali ovvero, per Muggia, Trieste e Gorizia, dei consigli circoscrizionali, la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti nonché nella presentazione delle proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche in sloveno.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.

ART. 7.

(Insegne pubbliche e toponomastica).

1. Nei comuni indicati all'articolo 3 le amministrazioni comunali e circoscrizionali interessate utilizzano in aggiunta alla dizione italiana anche quella slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali e circoscrizionali nonché nei gonfaloni.

2. Nelle località di cui al comma 1, in base alle modalità stabilite con legge regionale, è indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena.

ART. 8.

(Assunzione di traduttori presso le amministrazioni locali e compiti del Commissariato di Governo).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, le amministrazioni interessate provvedono ad assumere con pubblico concorso traduttori ed interpreti. Per i rapporti scritti con le amministrazioni statali è istituito presso il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia un ufficio di traduttori, il cui organico e il cui ordinamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello per la funzione pubblica e gli affari regionali.

ART. 9.

(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).

1. Fermo restando il riconoscimento e la conservazione delle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie superiori con lingua di insegnamento slovena, istituite o ripristinate sotto il Governo militare alleato ed elencate nello Statuto speciale allegato al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e di quelle istituite con provvedimenti successivi ed attualmente esistenti, il gruppo linguistico sloveno ha diritto a scuole statali di ogni ordine e grado nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

ART. 10.

(Programmi di insegnamento).

1. I programmi di insegnamento nelle scuole di lingua di insegnamento slovena sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Tra le materie di insegnamento delle scuole di cui al comma 1 è compreso

l'insegnamento delle tradizioni e della cultura locale.

ART. 11.

(Organi per l'amministrazione scolastica).

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia e Udine è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole di lingua slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente la qualifica di dirigente, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con perfetta conoscenza della lingua slovena aventi il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i pubblici concorsi.

ART. 12.

(Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo).

1. È istituito, con sede a Gorizia, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo delle scuole con lingua di insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro funzionamento e l'ordinamento del personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

ART. 13.

(Norma finanziaria).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 il fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 500 milioni annui. Esso può

essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione di dispense scolastiche, nonché a favore di autori di testi e dispense non cittadini italiani, appartenenti all'area culturale slovena.

ART. 14.

(Caratteri tipografici dei diplomi).

1. I diplomi rilasciati dalle scuole slovene e dagli istituti statali con lingua di insegnamento slovena e le schede di valutazione sono compilati in lingua italiana e slovena con caratteri di uguale grandezza, su appositi moduli predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 15.

(Istruzione musicale).

1. I centri musicali sloveni *Glasbena matica* di Trieste e *Emil Komel* di Gorizia sono riconosciuti come conservatori statali.

2. I programmi di insegnamento degli istituti di cui al comma 1 sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 16.

(Rinvio a norme vigenti).

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, 22 dicembre 1973, n. 932, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti, ordinanze e circolari emanati per la loro attuazione.

2. Continuano, altresì, ad applicarsi, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, tutte le altre disposizioni riguardanti le scuole con lingua di inse-

gnamento slovena, nonché i provvedimenti emanati per la loro attuazione.

ART. 17.

(Fondo per il sostegno e la promozione delle attività culturali, editoriali e sportive della minoranza slovena).

1. Alla attuazione dei programmi che la regione Friuli-Venezia Giulia predispone nell'esercizio della competenza statutaria in materia di istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche, stampa e diffusione di organi di informazione, lo Stato contribuisce annualmente al fine di assicurare la tutela delle istituzioni di lingua slovena, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 23.

2. È altresì compito dello Stato integrare i contributi ed i finanziamenti pubblici a favore delle attività di cui al comma 1 svolte dai cittadini appartenenti al gruppo linguistico sloveno come singoli o nelle loro organizzazioni e associazioni.

3. Particolare interesse è attribuito alla stampa periodica slovena in Italia edita da organizzazioni culturali, sportive e ricreative slovene non aventi scopo di lucro, alle quali è destinato un finanziamento pari al 5 per cento della somma indicata all'articolo 23.

ART. 18.

(Teatro stabile sloveno).

1. Il Teatro stabile sloveno *Stalno Slovensko Gledališče* è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato, nell'ambito dei fondi a ciò destinati.

ART. 19.

(Restituzione dei beni immobili).

1. La casa di cultura *Narodni dom* sita in Rione San Giovanni a Trieste, costituita

da edificio, cortile ed accessori, è assegnata al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata alle necessità del gruppo linguistico sloveno, con esclusione di ogni diversa destinazione.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione è di competenza della regione che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato.

3. L'uso della casa di cultura è regolamentato dalla commissione consultiva presso l'Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno di cui all'articolo 24. Nell'eventualità che lo Stato trasferisca alla regione altri immobili, oggetti di confisca negli anni dal 1922 al 1945, spetta all'Agenzia ogni decisione relativa alla loro utilizzazione.

ART. 20.

(Disposizioni finali).

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure di tutela adottate con atti aventi valore normativo in attuazione dello Statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

ART. 21.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).

1. La regione Friuli-Venezia Giulia disciplina con legge il procedimento per la modifica dell'elenco delle località di cui all'articolo 3.

2. Il procedimento deve essere promosso da almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e resi-

denti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza slovena.

3. La modifica dell'elenco è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

ART. 22.

(Norme di attuazione).

1. Le norme di cui agli articoli 4 e 5 hanno applicazione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle esigenze connesse con l'adeguamento degli uffici della pubblica amministrazione.

ART. 23.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1997, lire 10 miliardi per il 1998 e lire 10 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

(Istituzione dell'Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno).

1. È istituita, presso la presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, una Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 coordina tutte le attività e gestisce il patrimonio comune, nonché tutti i contributi che a qualsiasi titolo vengano destinati agli appartenenti del gruppo linguistico sloveno.

3. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al comma 1 è istituita una commissione consultiva composta in modo paritetico da sei consiglieri regionali e da sei rappresentanti delle tre organizzazioni più rappresentative del gruppo linguistico sloveno: SGPS – CECS, SKGZ – UECS e SSO – COS.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3935
Lire 500